



COMUNE DI **San Nicola Arcella**
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 5 DEL 18-04-2024

OGGETTO:	DECORO URBANO
-----------------	----------------------

IL SINDACO

PRESO ATTO che è stato segnalato più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di numerosi cittadini oltre che dalla locale Polizia Locale, lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili, depositi all'aperto e/o edifici abitati e non, nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, erbacce, infiorescenze, ecc., nei prospetti dei fabbricati, oltre a costituire pregiudizio al decoro urbano, possono divenire causa di pregiudizio alle strutture, specie per quelle in muratura, con grave pericolo all'incolumità di persone e di cose;

RITENUTO necessario sensibilizzare la cittadinanza e prevenire comportamenti negligenti e/o azioni che possano generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico e consentire la serena fruizione delle aree e spazi pubblici: piazze, giardini, monumenti, fontane, strade, marciapiedi e loro arredi, aree sportive, prossime a esercizi pubblici e commerciali, luoghi di ritrovo per giovani, di culto e altri luoghi similari, anche privati o di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare provvedimenti a salvaguardia della salute, della sicurezza, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e per evitare comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela del patrimonio pubblico e ambientale;

ESAMINATI:

- il vigente Regolamento edilizio;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- il Regolamento di polizia urbana;
- l'art. 192 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- delibera C.C. n. 4 del 10/02/2022. Disposizioni inerenti la tutela, la qualificazione ed il decoro della scena urbana.
- l'art.54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.,

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 276/2000
- lo Statuto Comunale

ORDINA:

1) E' VIETATO su tutto il territorio comunale mettere in essere qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni comunali o comportamento e/o azioni che compromettono il decoro urbano, la dignità umana, la sicurezza delle aree e dei luoghi pubblici o aperti e/o di interesse pubblico ed in particolare:

a. deturpare e imbrattare con disegni scritte, graffiti e simili le facciate degli edifici e la

pavimentazione stradale;

b. circolare con veicoli a motore all'interno di aiuole, giardini, piazze e parchi ad esclusione dei veicoli in servizio pubblico;

c. esporre e/o accatastare materiali o beni di qualsiasi genere e natura lungo le pubbliche vie, in aree pubbliche e/o private in assenza di preventiva autorizzazione;

d. affiggere volantini agli alberi o ai cartelli stradali;

e. omettere di recintare fabbricati dismessi;(a tal proposito si devono osservare le disposizioni del regolamento edilizio);

f. insudiciare le aree urbane mediante l'abbandono di rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura e oggetti di qualsiasi genere e di quant'altro possa nuocere al decoro urbano;

2) Ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su fabbricati anche in fase di costruzione e/o non abitati, cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, di provvedere a proprie cure e spese con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:

a. alla pulizia dei prospetti dei fabbricati, (anche di uso comune) e ad una ordinaria ed accurata pulizia degli spazi pertinenziali (anche di uso comune) e la rimozione di eventuali rifiuti presenti;

b. alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., al mantenimento in costante buono stato di manutenzione delle fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza (poggioli, tetti, aggetti, canali, gronde, cantieri edili ecc.), al fine di preservare il decoro urbano al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose;

DISPONE

1) Che in caso di mancato adempimento a quanto ordinato ai precedenti punti, si provvederà con intervento sostitutivo del Comune, anche a mezzo di ditte esterne, con imputazione della spesa sostenuta a carico dei trasgressori e/o inadempienti, oltre che all'applicazione delle sanzioni di cui alle successive avvertenze;

2) che la presente ordinanza entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio;

3) che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

DA' MANDATO

Al Comando di Polizia Locale, agli Agenti della Forza Pubblica e al Servizio Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico Comunale per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

AVVERTE

1) Che su ricevimento di segnalazione della situazione di degrado urbano da parte di cittadini, Vigili Urbani, ecc. o per iniziativa d'ufficio, si procederà nel seguente modo:

- sopralluogo congiunto da parte dei Vigili urbani e del personale dell'Ufficio Tecnico,
- valutazione del tipo di intervento necessario per l'eliminazione della situazione di degrado ed emissione di ordinanza a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico, con assegnazione di termini per l'effettuazione delle opere di ripristino,

- inoltro dell'ordinanza agli interessati a mezzo raccomandata A.R.,
 - trasmissione di copia dell'ordinanza al Comando Vigili Urbani.
- 2) Che chiunque trasgredisce le disposizioni delle ordinanze è punito con le sanzioni amministrative pecuniari già definite con le citate norme e regolamenti.
- 3) Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
- 4) Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Autorità emanante: Sindaco del Comune San Nicola Arcella

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Polizia locale

Responsabile del procedimento amministrativo: Responsabile del Corpo di Polizia Locale.

PROT. N. 2931

IL SINDACO
Eugenio Madeo